

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	
	CONTRATTO D’APPALTO – SCRITTURA PRIVATA	
	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAGHIACCIO “COTTA MORANDINI”,	
	sito in Corso Jacopo Lombardini	
	Periodo agosto 2026 – dicembre 2027	
	CIG: _____	

	L’anno _____ (_____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____),	
	nella sede dell'Unione Montana del Pinerolese, a Torre Pellice (To) Corso Jacopo	
	Lombardini n. 2.	
	i Signori:	
	a) BENEDETTO Davide nato a _____ (_____) il _____, c.f.	
	_____ documento di identità n. _____ valido fino al	
	_____, in qualità di Dirigente dell’Area Territorio, Cultura e Turismo,	
	il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse dell'Unione Montana del	
	Pinerolese (C.F. 11358680012) con sede in Corso Jacopo Lombardini n. 2 a Torre	
	Pellice (To) di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Unione”;	
	b) _____ - nato a _____ (_____) il _____	
	residente in _____ (_____) Via _____ - n. _____, documento di identità	
	n. _____ valido fino al _____ -, il quale dichiara di agire in	
	nome, conto ed interesse della Associazione Sportiva Dilettantistica H.C.	
	VALPELLICE BULLDOGS con sede in Torre Pellice (To) Corso Jacopo	
	Lombardini n. 7 (C.F./P.iva 10194050018) in qualità di Presidente, nel presente atto	
	denominato “Appaltatore”;	
		1

	premessato che:	
	- con deliberazione della Giunta di Unione n. 35 del 04.06.2024 “ATTO DI	
	INDIRIZZO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL “PALAZZO DEL GHIACCIO	
	COTTA MORANDINI”, SITO IN TORRE PELLICE – CORSO J. LOMBARDINI	
	N. 15, PER IL PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2025” venivano definiti gli indirizzi	
	per l'affidamento del Palaghiaccio in oggetto per il periodo 01/07/2024 –	
	31/12/2025;	
	- con determinazione del Dirigente dell'Area Territorio, Cultura e Turismo n. _____	
	del _____ veniva affidata per il periodo agosto 2026 – dicembre 2027, la	
	gestione del Palaghiaccio “Cotta Morandini” alla Associazione Sportiva	
	Dilettantistica H.C. VALPELLICE BULLDOGS di Torre Pellice (To);	
	- con il medesimo provvedimento di provvedeva all’approvazione dello schema del	
	presente contratto;	
	Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. I – Premesse	
	1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. II – Oggetto dell’appalto	
	1. L’Unione come sopra rappresentata, conferisce alla Associazione Sportiva	
	Dilettantistica H.C. VALPELLICE BULLDOGS di Torre Pellice (To) che, come	
	sopra rappresentata, accetta, il servizio di gestione del Palaghiaccio “Cotta	
	Morandini” (nel seguito Impianto) alle condizioni di cui ai seguenti articoli.	
	Art. III – Durata dell’appalto	
	1. Il presente appalto ha durata agosto 2026 – dicembre 2027, senza alcuna	
	possibilità di proroga o di rinnovo.	
	Art. IV - Destinazione d'uso del fabbricato	
		2

1. Il fabbricato è destinato all'esercizio degli sport del ghiaccio in tutte le loro forme, in conformità con le regole della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, attività di valorizzazione e promozione dei servizi sportivi e ricreativi e attività connesse;

Art. V - Oneri gestionali e di manutenzione a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è costituito custode dell'Impianto.

2. In accordo tra le parti, nulla sarà riconosciuto all'appaltatore per l'attività di gestione dell'impianto in quanto sarà compensata dal mancato versamento all'Unione, da parte dello stesso, delle ore ghiaccio relative alla propria attività e dall'introito diretto del pattinaggio libero, come meglio descritto nella deliberazione della Giunta di Unione n. 35 del 04.06.2024.

3. L'appaltatore dovrà riconoscere all'Unione l'importo di €. 18.000,00 oltre Iva per la concessione in uso di locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, da versare entro sessanta giorni dall'emissione da parte dell'Unione di regolare fattura semestrale di importo pari ad Euro 6.000,00 oltre iva.

4. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di gestione e funzionamento dell'Impianto, comprese quelle connesse alla manutenzione ordinaria quali, a titolo esemplificativo, manutenzione aree verdi, pulizia locali, sorveglianza dei locali e impianti, sostituzione lampade, piccole opere murali ed idrauliche, ecc., con l'esclusione di quelle esplicitate nel seguente art. VI, che restano a carico della Stazione Appaltante.

5. La necessità di interventi di eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere segnalata alla Stazione Appaltante, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, che, compatibilmente con le risorse a disposizione e la programmazione degli interventi, provvederà in merito.

Art. VI - Oneri gestionali e di manutenzione a carico

dell'Unione Montana del Pinerolese

1. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese riferite al consumo d'acqua, luce e gas nonché le manutenzioni programmate sugli impianti presenti (a titolo esemplificativo: ascensori, rilevatori di fumo, porte di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori, manichette, frigoriferi, ecc.).

2. Sono altresì a carico della Stazione Appaltante le spese connesse alle manutenzioni straordinarie dell’Impianto.

Art. VII - Incolumità pubblica

1. Nel caso in cui emergano problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità, l’Appaltatore è obbligato ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti urgenti di sua competenza, dandone notizia alla Stazione Appaltante; l’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare a tutte le richieste impartite dai competenti organi territoriali;

Art. VIII - Esonero di responsabilità

1. L’Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni a persone o cose o per infortuni a terzi derivanti dalle attività praticate nell'Impianto.

2. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone e/o cose comunque verificatesi nel corso della gestione, derivanti da cause di qualunque natura imputabili ad esso o al personale preposto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o rimborso da parte della Stazione Appaltante.

Art. IX – Garanzie

1. L’Appaltatore si obbliga a presentare, entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto, e a tenere in vita per tutta la durata dell’appalto, esibendo alle scadenze annuali la quietanza di avvenuto pagamento o la stipula di nuovo contratto assicurativo in sostituzione del precedente a copertura dei medesimi rischi, idonea

polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi (RCT), con massimale unico adeguato alle normali condizioni di utilizzo e di affluenza di pubblico nell'impianto e comunque non inferiore a €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con specifica clausola tipo “rischio locativo”.

Art. X – Ispezioni

1. La Stazione Appaltante, per accertare il diligente e puntuale svolgimento delle attività e l'osservanza degli obblighi suddetti, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo dell'Impianto che ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio.

Art. XI - Documentazione da tenere presso l'impianto

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore ha l'obbligo di tenere presso l'Impianto la seguente documentazione:

a) Nominativo del Responsabile dell'impianto e dei referenti (Responsabile della sicurezza dell'impianto e Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapiti telefonici,

b) Elaborati progettuali relativi all'Impianto aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;

c) Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro prescritta dalla normativa in materia vigente tempo per tempo;

d) Documento di valutazione dei rischi (DVR) e relativo piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per attività/interventi per il quale il datore di lavoro ne ha ravvisato la necessità (o equivalenti ove previsti da normative successive al D.Lgs. n 81/2008 e s. m. ed i.);

e) Manuali di utilizzo e registro interventi di manutenzione e controllo effettuali, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esami, sia dei beni e attrezzature

mobili sia degli impianti tecnologici presenti.

Art. XII – Obblighi di condotta

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi alla presente scrittura, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali l'appaltatore dovrà sottostare. Con la sottoscrizione del presente atto, l'appaltatore dichiara pertanto di essere pienamente edotta e a conoscenza di quanto previsto dal citato Codice di comportamento, nonché dal Codice di Comportamento di questo Ente, stabilmente pubblicato sul sito web istituzionale, obbligandosi a conformare la propria condotta secondo tali dettami di Legge, per quanto compatibili. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire, previo contraddittorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, del presente contratto. L'appaltatore dichiara altresì l'insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all'assunzione dei lavori in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione Montana del Pinerolese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti del competente settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e

previdenziali necessari.

Art. XIII - Rapporti tra Ente e concessionario

1. I rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si possono riassumere in queste modalità operative:

- a) obbligo di gestire l'Impianto per la realizzazione del servizio pubblico connesso;
- b) obbligo di rendicontare tutte le entrate e le uscite in modo diligente e di presentare tutti gli atti di bilancio relativi a scadenza 31/12/2027;
- c) utilizzare tecnici sportivi abilitati secondo le indicazioni del C.O.N.I.;
- d) porre in essere tutte le attività di spesa in applicazione alla normativa vigente;

Art. XIV - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso.

Art. XV – Controversie e risoluzione

1. Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta ed approvata preventivamente da entrambe le parti; eventuali acquiescenze o tolleranze dell'Unione Montana del Pinerolese non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali; per quanto non previsto dalla presente scrittura, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e alle norme vigenti in materia di concessioni; per ogni controversia nell'interpretazione ed esecuzione della presente concessione che non si sia potuta definire bonariamente tra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino, fatto comunque salvo quanto disposto dal D.Lgs. 104/2010 e s.m. ed i.

2. Potrà causare risoluzione del rapporto contrattuale, la violazione delle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, eventualmente accertata da parte dei soggetti competenti.

3. Potrà altresì costituire causa di sospensione e/o risoluzione del presente contratto, sulla base della gravità delle irregolarità riscontrate, la perdita delle condizioni di regolarità fiscale e/o del possesso dei requisiti necessari per l'affidamento del contratto.

Art. XVI – Registrazione

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresa l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, da versare con le modalità indicate nella circolare n. 22/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate (F24 ELIDE con codice tributo "1573"). Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge.

Art. XVII- Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del REG.UE 679/2016 e art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è l'Unione Montana del Pinerolese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Dir. dell'Area Territorio, Cultura e Turismo dell'Unione Montana del Pinerolese
(Arch. P.T. Davide BENEDETTO)

L'Appaltatore, il Presidente dell'A.S.D. H.C. VALPELLICE BULLDOGS

(_____)